Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 97

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 17 aprile 1965

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompensa al valor militare concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per attività partigiana

Decreto presidenziale 29 ottobre 1964
registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1965
registro n. 1 Presidenza, foglio n. 32

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

VINCENZI William fu Sante, nato a Reggio Emilia il 14 novembre 1925, partigiano combattente. — Nel corso di un'azione, con indomito coraggio, benchè ferito, continuava a combattere incitando gli uomini della sua squadra. — S. Rigo di Rivalta, 23 aprile 1945.

(1306)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 febbraio 1965, n. 251.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico femminile statale di Salerno.

N. 251. Decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico femminile statale di Salerno, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 25. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 febbraio 1965, n. 252.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri « Masullo » di Nola.

N. 252. Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri « Masullo » di Nola, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 19. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 marzo 1965, n. 253.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale statale « C. Rosa » di Nereto.

N. 253. Decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale statale « C. Rosa » di Nereto, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 20. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 marzo 1965, n. 254.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua nella forma « æque principaliter » della Parrocchia della B.V. delle Grazie con la Parrocchia di San Lorenzo in comune di Angrogna (Torino).

N. 254. Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Pinerolo in data 1° ottobre 1964, relativo all'unione perpetua nella forma « aeque principaliter » della Parrocchia della B. V. delle Grazie in frazione Pra del Torno del comune di Angrogna (Torino), con la Parrocchia di San Lorenzo nel capoluogo dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 30. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 marzo 1965, n. 255.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto Don Bosco », con sede in Brindisi.

N. 255. Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto Don Bosco », con sede in Brindisi.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 31. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 febbraio 1965.

Nomina del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativo alle competenze dovute al personale civile dello Stato;
Vista la legge 4 marzo 1958, n. 131;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 23 gennaio 1965 il dott. ing. Vittorio Agujari, ispettore generale del Genio civile, è nominato provveditore regionale alle Opere pubbliche per il Friuli - Venezia Giulia (coeff. 900) con lo stipendio annuo di L. 2.700.000 (duemilionisettecentomila) nonchè le altre competenze spettantegli per legge.

Art. 2.

A seguito di tale nomina gli organici del coefficiente 900 della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale e del Genio civile constano, rispettivamente, ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 131, di complessive 12 e 20 unità.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1965

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1965
Registro n. 11, foglio n. 201

(2545)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1965.

Nomina del provveditore regionale alle opere pubbliche per le Puglie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativo alle competenze dovute al personale civile dello Stato;

Vista la legge 4 marzo 1958, n. 131;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 23 gennaio 1965 il dott. ing. Osvaldo Giorgi, ispettore generale del Genio civile, è nominato provveditore regionale alle opere pubbliche per le Puglie (coeff. 900) con lo stipendio annuo di L. 2.700.000 (duemilionisettecentomila) nonchè le altre competenze spettantegli per legge.

Art. 2.

A seguito di tale nomina gli organici del coefficiente 900 della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale e del Genio civile constano, rispettivamente, ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 131, di complessive 12 e 20 unità.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1965

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1965
Registro n. 11, foglio n. 203

(2544)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1965.

Nomina del provveditore regionale alle opere pubbliche per la Campania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativo alle competenze dovute al personale civile dello Stato;

Vista la legge 4 marzo 1958, n. 131;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 23 gennaio 1965 il dott. ing. Giorgio Bettocchi, ispettore generale del Genio civile, è nominato provveditore regionale alle opere pubbliche per la Campania (coeff. 900) con lo stipendio annuo di L. 2.700.000 (duemilionisettecentomila) nonchè le altre competenze spettantegli per legge.

Art. 2.

A seguito di tale nomina gli organici del coefficiente 900 della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale e del Genio civile constano, rispettivamente, ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 131, di complessive 12 e 20 unità.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1965

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1965
Registro n. 11, foglio n. 200

(2546)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1965.

Nomina del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Piemonte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativo alle competenze dovute al personale civile dello Stato;

Vista la legge 4 marzo 1958, n. 131;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 23 gennaio 1965 il dott. ing. Ermete Angius, ispettore generale del Genio civile, è nominato

provveditore regionale alle opere pubbliche per il Piemonte (coeff. 900) con lo stipendio annuo di L. 2.700.000 (duemilionisettecentomila) nonché le altre competenze spettantegli per legge.

Art. 2.

A seguito di tale nomina gli organici del coefficiente 900 della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale e del Genio civile constano, rispettivamente, ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 131, di complessive 12 e 20 unità.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1965

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1965
Registro n. 11, foglio n. 202

(2547)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1965.

Costituzione del Consiglio dell'Ordine cavalleresco « al Merito del Lavoro ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 199, concernente il riordinamento dell'Ordine cavalleresco « al Merito del Lavoro »;

Visto il proprio decreto in data 30 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1962, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 234, con il quale è stato costituito il Consiglio del predetto Ordine cavalleresco, e successive modifiche;

Vista la legge 12 ottobre 1964, n. 1080, concernente modifiche all'art. 6 della legge n. 199 sopra citata;

Considerato che il 30 aprile 1965 viene a scadere il periodo di carica del predetto Consiglio e che necessita provvedere alla sua ricostituzione, per il successivo triennio;

Viste le designazioni e le proposte fatte ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 199;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il Consiglio dell'Ordine cavalleresco « al Merito del Lavoro », è costituito come segue:

Luciani dott. Antonio, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Nuvoloni dott. Ludovico, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Purpura dott. Rosario, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Benedetti dott. Alessandro e Albertario dott. Paolo, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Loreto dott. Vincenzo, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Roberti dott. Guerino, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Vandano dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Marinone dott. Francesco e Carbone dott. Eugenio, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

De Micheli cav. lav. Alighiero, in rappresentanza degli industriali;

Sanminiatelli dott. cav. lav. Orazio, in rappresentanza degli agricoltori;

Della Casa cav. lav. Adelmo, in rappresentanza dei commercianti;

Siglienti avv. Stefano, in rappresentanza delle imprese di credito e delle assicurazioni;

Albertini cav. lav. Leonardo, Chiodelli cav. lavoro Raoul, De Marco cav. lav. Nicola e Pozzani cav. lav. Enrico, in rappresentanza della Federazione dei Cavalieri del Lavoro.

Il detto Consiglio sarà in carica tre anni a decorrere dal 1° maggio 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1965

SARAGAT

LAMI STARNUTI — FERRARI
AGGRADI

(2549)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1964.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1963-1964.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 7 e 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269 e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939, n. 880, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi;

Visto il decreto interministeriale in data 15 gennaio 1963, con il quale è stato approvato lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1963-64;

Considerata l'opportunità di apportare variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio medesimo;

Sentito il Comitato amministrativo del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale;

Decreta:

E' approvata l'annessa tabella con la quale sono apportate variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1963-64.

Roma, addì 30 giugno 1964

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Tabella delle variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale, per l'esercizio finanziario 1963-64.

In aumento:

Cap. 6. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi al personale statale centrale e periferico addetto ai servizi relativi all'ordinamento del lavoro portuale in relazione a particolari esigenze dei servizi stessi (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . . . . . . L. 1.000.000

Cap. 7. — Gettoni di presenza ai membri ed ai segretari del Comitato centrale dei Consigli e delle Commissioni del lavoro portuale, ai membri del Comitato amministrativo del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale e compenso al segretario del Comitato amministrativo stesso . . » 500.000

L. 1.500.000

In diminuzione:

Cap. 11. — Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio . . . . L. 1.500.000

Roma, addì 30 giugno 1964

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(2577)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1964.

Determinazione dei valori, delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio della serie di francobolli commemorativi di Giovanni da Verrazzano.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima) approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 1479, con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'emissione di una serie di francobolli commemorativi di Giovanni da Verrazzano;

Decreta:

Art. 1.

La serie di francobolli di cui alle premesse è composta di due valori, nei tagli da L. 30 e L. 130 (posta aerea).

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro a tappeto di stelle; formato carta: mm. 40 × 24; formato stampa: mm. 37 × 21; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri. Colori: L. 30, nero e bruno; L. 130, nero e verde marcio.

La vignetta, identica per i due valori, poggia sul lato lungo del formato e consta di due parti distinte. A sinistra, la figura del Navigatore — riproduzione a tratto xilografico del particolare di un dipinto di Orazio Fedoni, pittore del diciasettesimo secolo — dentro un ovale con fondino, inquadrato da un rettangolo che ha alla base la leggenda « GIOVANNI DA VERRAZZANO » ugualmente a tratto xilografico; a destra la veduta panoramica della Upper bay con il ponte dedicato allo stesso Navigatore, che unisce Staten Island con Brooklyn. I valori da L. 30 e L. 130 con le relative leggende « POSTE ITALIANE » e « ITALIA POSTA AEREA », figurano rispettivamente a destra in alto e alla base della sezione paesistica del francobollo.

Art. 2.

I francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto saranno validi agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1965 e saranno ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, a tutto il 30 giugno 1966.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 novembre 1964

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
RUSSO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1965
Registro n. 16 Uff. risc. poste e telec., foglio n. 395. — ANSALONE

(2514)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1965.

Sostituzione di un membro della Commissione costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio, Roma, incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2 viene demandata al Ministero dei lavori pubblici la nomina, presso ciascun Provveditorato regionale alle opere pubbliche, di una Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dallo art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1959, numero 24749, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 109, col quale venne costituita, presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio, la Commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2 chiamandone a far parte, in qualità di membro, il dott. ing. Alessandro Miceli, ispettore generale del Genio civile in servizio presso il Provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio;

Considerato che a seguito del prossimo collocamento a riposo, l'ispettore generale del Genio civile dottor ing. Alessandro Miceli ha chiesto di essere sollevato dal detto incarico, e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione in seno alla Commissione medesima;

A termini della legge sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. ing. Andrea Clemente, ingegnere capo in servizio presso il Provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio, è nominato membro della Commissione di cui alle premesse, costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio, in sostituzione del dott. ing. Alessandro Miceli.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione regionale di cui alle premesse, è attribuito all'ing. Andrea Clemente, un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

E' autorizzato sul cap. 1202 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1965 l'impegno della somma di L. 120.000 (centoventimila) per il titolo di cui all'art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 gennaio 1965

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1965
Registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 351

(2548)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1965.

Disposizioni integrative per l'attuazione dell'ammasso volontario dei bozzoli di produzione 1963.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio successivo, registro n. 13, foglio n. 305, con il quale è stata disposta la concessione di contributi a favore dell'ammasso volontario dei bozzoli di produzione 1963, entro il limite di spesa a carico dello Stato di L. 400 milioni;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti il 27 stesso mese, registro n. 2, foglio n. 108, con il quale il suaccennato limite di spesa è stato elevato a L. 550 milioni;

Considerato che, essendosi determinata nel corso della gestione una sfavorevole situazione di mercato che ha ostacolato il collocamento di un notevole quantitativo di bozzoli conferiti all'ammasso, si è reso necessario di procedere alla filatura di una parte di tale quantitativo, mentre la rimanente parte, che non è stato possibile passare alla filatura per ragioni di ordine tecnico, si è dovuta vendere ad un prezzo inferiore all'anticipo corrisposto ai conferenti, la cui misura era stata determinata, a norma di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto ministeriale 20 giugno 1963, in base alla più favorevole situazione di mercato esistente all'inizio della gestione;

Ritenuta la necessità di comprendere fra le operazioni ammissibili a contributo anche quelle inerenti alla filatura del prodotto, al fine di attenuare le perdite di gestione derivanti dalla suaccennata situazione che, ove poste interamente a carico dei produttori, oltre a compromettere l'efficacia dell'intervento statale, genererebbero forti sperequazioni in sede di liquidazione del prezzo finale ai conferenti;

Ritenuta, peraltro, la necessità che il ricavo del contributo nella spesa per la filatura sia utilizzato dalla gestione in modo da eliminare, per quanto possibile, il divario del prezzo di vendita delle varie partite di bozzoli in conseguenza delle diverse epoche in cui esse sono state vendute;

Decreta:

Art. 1.

Il comma *a*) dell'art. 4 del decreto ministeriale 20 giugno 1963, è integrato come segue:

« Nonchè un contributo fino alla misura massima del 90 per cento nelle spese per le operazioni di filatura del prodotto ed accessorie, che sono determinate nella misura massima di L. 400 per ogni chilogrammo di bozzoli a fresco impiegato nella lavorazione e che risultino effettuate per conto e nell'interesse della gestione di ammasso ».

Art. 2.

A parziale modifica del già citato art. 4 del decreto ministeriale 20 giugno 1963, il limite massimo di spesa entro la quale deve essere contenuta l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo stesso, è elevata da 550 milioni a L. 850 milioni.

Nella stessa misura s'intende elevato il limite di spesa di L. 550 milioni indicato nel terzo comma dell'articolo 10 del suddetto decreto ministeriale 20 giugno 1963.

Art. 3.

All'art. 8 del decreto ministeriale 20 giugno 1963, è aggiunto il seguente comma:

« *c*) fornire, entro il 30 giugno 1965 le fatture delle spese per la filatura, nonchè gli elenchi, ripartiti per magazzini di ammasso, dei quantitativi di bozzoli passati alla filatura ».

Art. 4.

All'art. 10 del decreto ministeriale 20 giugno 1963, dopo il primo comma, è inserito il seguente comma:

« Il contributo nelle spese per la filatura, previsto dal comma *a*) dell'art. 4, sarà ripartito, sentito il parere della Commissione nazionale di cui al precedente art. 7, fra i quantitativi di bozzoli passati o meno alla filatura, ma comunque venduti a un prezzo inferiore all'anticipo corrisposto al conferente, nella misura necessaria per raggiungere l'ammontare dell'anticipo stesso ».

Sul capitolo 5188/R dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1965 è assunto ulteriore impegno per L. 300 milioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 febbraio 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1965
Registro n. 5 Agricoltura e foreste, foglio n. 42

(2558)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1965.

Determinazione del prezzo di vendita del sale comune in esenzione d'imposta per uso industriale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 10 febbraio 1956, n. 55;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1962 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 17 novembre 1962, che determina il prezzo industriale di vendita del sale comune alle industrie;

Ritenuta la necessità di adeguare il prezzo stesso all'attuale situazione del mercato ed al maggior costo di produzione;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Il prezzo industriale di vendita del sale comune alle industrie elencate nell'art. 21 della legge 17 luglio 1942, n. 907, nel nuovo testo recato dalla legge 11 luglio 1952, n. 1641, è fissato come segue, per ogni quintale di sale reso alla rinfusa franco a bordo, su vagone e su automezzo partenza:

lire 300 per quantitativi fino a 200.000 quintali;

lire 280 per quantitativi oltre 200.000 e fino a 500.000 quintali da ritirare nel periodo di un anno;

lire 260 per quantitativi superiori a 500.000 quintali da ritirare nel periodo di un anno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1965

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1965
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 246. — MONACELLI

(2608)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1965.

Istituzione in Pordenone di una sezione staccata dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, sul riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'A.N.A.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735, con il quale in attuazione dell'art. 66, primo comma, dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, è stato istituito nell'ambito della provincia di Udine un circondario con capoluogo Pordenone;

Considerato che tra gli uffici da istituire nel capoluogo di detto circondario è prevista (n. 6 della tabella A allegata al citato decreto) anche una sezione staccata dell'A.N.A.S.;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735, è istituita presso il Compartimento della viabilità di Trieste a decorrere dal 1° giugno 1965 una Sezione staccata dell'A.N.A.S., con sede in Pordenone.

Art. 2.

Nella giurisdizione territoriale dell'anzidetta Sezione staccata ricadono le sottonotate strade statali per una estesa chilometrica di complessivi km. 332+409:

Strada statale n. 13, tratto dal ponte sul fiume Meschio a ponte Tagliamento;

Strada statale n. 52, tratto da Carnia al confine della provincia di Belluno;

Strada statale n. 251, tratto da Portogruaro al confine della provincia di Belluno;

Strada statale n. 463, tratto da Portogruaro allo innesto della Strada statale n. 13;

Strada statale n. 464, tratto da Maniago a Dignago;

tratto di strada ancora da statizzare da Sequals a passo Monte Rest.

Roma, addì 18 febbraio 1965

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1965
Registro n. 2 A.N.A.S., foglio n. 289

(2579)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1965.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 dicembre 1961, n. 314, relativo alla nuova costituzione del Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 settembre 1963, n. 238, con il quale il prof. Bruno Tenti è stato nominato componente del Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, in sostituzione del prof. Ugo Calderoni;

Visto il foglio n. 1317 del 26 febbraio 1965 del Ministero delle finanze con il quale viene designato il dott. Alvaro Perfetti, direttore generale delle Dogane e imposte indirette a far parte del predetto Consiglio in sostituzione del prof. Bruno Tenti;

Decreta:

Il dott. Alvaro Perfetti è nominato componente del Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il com-

mercio estero, quale membro indicato dal Ministero delle finanze, in sostituzione del prof. Bruno Tenti, destinato ad altra Direzione generale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 marzo 1965

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1965
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 174. — MEROLLA

(2519)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1965.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante il centro monumentale del comune di San Gimignano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Siena, per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 4 maggio 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesastica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona circostante il centro monumentale di San Gimignano;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di San Gimignano (Siena);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con la sua varia e caratteristica vegetazione circostante il singolarissimo ambiente della « città turrita » forma una serie di quadri naturali di singolare bellezza godibili da numerosi punti di vista accessibili al pubblico;

Decreta:

La zona circostante il centro monumentale di San Gimignano ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

Dalla località « Ponte ai Mattoni », sulla strada provinciale Poggibonsi-San Gimignano, in direzione ovest, seguendo una linea retta, fino alla frazione « Monte Oliveto ». Da questa località, seguendo delle linee rette congiungenti i seguenti punti: « Racciano », in direzione nord, quota 312 in prossimità del podere Poggetto e « Villa il Convento ». Da questa località, in direzione est, il « podere Casale » ed in direzione sud-est, seguendo la strada per « villa Montagnana », fino al podere Colombo. Dal detto podere, in direzione sud, fino ad incontrare di nuovo il « Ponte ai Mattoni ».

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Siena curerà che il comune di San Gimignano provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 marzo 1965

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Siena

Estratto del verbale dell'adunanza del giorno 4 maggio 1962

L'anno millenovecentosessantadue il giorno quattro del mese di maggio, previa regolare convocazione, si è riunita alle ore 11 presso la sede della Soprintendenza ai monumenti e alle gallerie di Siena, la Commissione per la tutela delle bellezze naturali per la provincia di Siena, per deliberare a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulle seguenti proposte all'ordine del giorno:

1) *Vincolo della zona circostante il centro monumentale di San Gimignano.*

(*Omissis*).

Constatata la presenza di tutti i rappresentanti della Commissione, ai sensi dell'art. 3 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente dichiara aperta la seduta mettendo in discussione il primo argomento all'ordine del giorno:

1) SAN GIMIGNANO - Vincolo della zona circostante il centro monumentale.

Il presidente illustra ai convenuti la necessità di tutelare panoramicamente la zona circostante il centro monumentale di San Gimignano, ricca di colline dalle quali è godibile la visuale del centro medesimo.

Il sindaco espone il proprio punto di vista preoccupato dal fatto che la città di San Gimignano ha assoluta necessità di creare nuovi centri residenziali nelle immediate adiacenze del centro abitato e che il vincolo panoramico rappresenti un ostacolo per la realizzazione dei centri medesimi.

Il presidente precisa che il vincolo panoramico non vuol dire divieto assoluto di costruibilità e che pertanto le perplessità del sindaco di San Gimignano potranno essere superate dalla buona volontà e dalla collaborazione fra l'Amministrazione comunale e la Soprintendenza.

Il soprintendente, prof. Carli, assicura il sindaco che nei limiti consentitigli dall'opera di tutela che la Soprintendenza è tenuta ad esercitare sulla zona in questione, cercherà di venire incontro alle necessità della cittadinanza di espandersi e per i nuclei residenziali e per quelli industriali.

Dopo ampia discussione alla quale partecipano tutti i componenti la Commissione, il presidente propone il vincolo panoramico della zona di cui sopra.

LA COMMISSIONE

riscontrato che la zona circostante il centro monumentale di San Gimignano ha notevole interesse pubblico in quanto con

la sua varia e caratteristica vegetazione che circonda l'ambiente singolarissimo della « città turrita » forma una serie di quadri naturali di notevole bellezza godibili da numerosi punti di vista accessibili al pubblico;

Delibera

all'unanimità l'approvazione del vincolo ai sensi dell'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, della zona circostante il centro monumentale di San Gimignano, delimitata dai seguenti confini, indicati in rosso nella relativa planimetria:

Dalla località « Ponte ai Mattoni », sulla strada provinciale Poggibonsi-San Gimignano, in direzione ovest, seguendo una linea retta, fino alla frazione « Monte Oliveto ». Da questa località, seguendo delle linee rette congiungenti i seguenti punti: « Racciano », in direzione nord, quota 312 in prossimità del podere Poggetto e « Villa il Convento ». Da questa località, in direzione est, il « podere Casale » ed in direzione sud-est, seguendo la strada per « villa Montagnana », fino al podere Colombo. Dal detto podere, in direzione sud, fino ad incontrare *di nuovo il « Ponte ai Mattoni »*.

(*Omissis*).

Il presidente: CANTUCCI

Il segretario: GIUSTARINI

(2513)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona collinare del comune di Sesto Fiorentino.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, ar. 1, n. 3;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Firenze per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 25 giugno 1963, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona collinare del comune di Sesto Fiorentino;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Sesto Fiorentino;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal comune di Sesto Fiorentino e dai signori Manetti Giulio, Rossi Giovanni, Pacciani e Carraresi, Bettarini Manlio, Stefanini Italo e Fervisio, Leonardo Ginori Lisci, Maria Teresa Ginori Lisci;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, per la presenza di numerose ville e chiese ricche di storia e di ricordi, nonchè per la varietà degli aspetti presentati, il vario compenetrarsi di aree coltivate e di aree forestali, costituisce un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale, dove l'opera della natura e quella dell'uomo si compenetrano vicendevolmente.

Decreta:

La zona collinare sita nel territorio del comune di Sesto Fiorentino ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La zona è delimitata nel modo seguente: « dal bivio di via delle Catese con via dè Chiavacci si percorre quest'ultima fino alla via Pergolesi, poi questa fino a via Ginori, poi via Ginori, via Cavour, via Cafiero, via dell'Olmo, il viale di Circonvallazione, via del Campo sportivo e la via che va a Prato, risale da questa lungo il confine comunale fra Sesto e Calenzano fino a ritornare sulla via Catese, che coincide con il confine della zona già vincolata il 30 gennaio 1953 » (*Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1953).

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Firenze.

La Soprintendenza ai monumenti di Firenze curerà che il comune di Sesto Fiorentino provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 marzo 1965

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Firenze

Verbale della riunione tenuta il giorno 25 giugno 1963

Il giorno 25 giugno 1963 nei locali della Soprintendenza ai monumenti in Palazzo Pitti si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Firenze per discutere il seguente ordine del giorno:

Proposta di tutela paesistica nei comuni di:

CALENZANO - SESTO FIORENTINO E SCANDICCI;

Varie ed eventuali.

Il dott. Procacci tenendo di fronte a sè la carta al 24.000, su cui sono segnati i limiti delle proposte di tutela fa presente che per quanto riguarda il comune di Sesto la proposta di tutela riguarda un territorio piuttosto piccolo che va dal confine della zona già tutelata col vincolo di monte Morello al confine col comune di Calenzano, tale zona è totalmente collinare e di notevole importanza paesistica, ed è interessata dal futuro tracciato della strada dei colli alti. Essendovi nella località numerose ville, chiese e luoghi di notevole bellezza ed importanza storica propone di includerla nel vincolo perchè questo venga a coprire un territorio di caratteristiche omogenee in cui la disciplina sia uniforme. E questo benchè il comune di Sesto abbia dato fin qui prove di ottima disposizione per quanto riguarda la difesa delle zone paesisticamente interessanti.

L'assessore anziano di Sesto sig. Banchelli fa presente che la zona è qualificata come zona a verde nel piano regola

tore di Sesto e chiede che la disciplina susseguente al provvedimento di tutela non sia in contrasto col piano regolatore di Sesto che è ormai in attuazione.

Messa ai voti la proposta di tutela del territorio posto in comune di Sesto, precisato nella annessa cartina, la Commissione approva la proposta di tutela perchè tale area ha i requisiti previsti dalla legge per la tutela delle bellezze naturali art. 1, n. 3, in quanto che per la varietà degli aspetti presentati, il vario compenetrarsi di aree coltivate e di aree forestali, la presenza di numerose ville e chiese ricche di storia e di ricordi può ben definirsi un quadro naturale ove l'opera della natura e quella dell'uomo si completano vicendevolmente. La Commissione tenendo presente quanto ha fatto presente il rappresentante del comune di Sesto auspica e consiglia la Soprintendenza ai monumenti cui è demandata l'approvazione del vincolo di prendere visione del piano regolatore di Sesto e studiare una regolamentazione particolare per la zona inclusa nel vincolo in maniera che vi sia coerenza fra il piano regolatore e le finalità di difesa paesistica di cui la Commissione è investita. Chiede anche (la Commissione) di prendere visione di questa futura regolamentazione.

La seduta termina alle ore 19,30.

Il Presidente

Confini della zona vincolata di Sesto:

Nel bivio di via delle Catese con via dè Chiavacci si percorre quest'ultima fino alla via Pergolesi, poi questa fino a via Ginori, via Cavour, e via Cafiero, via dell'Olmo, il viale di Circonvallazione, poi via del Campo sportivo e la via che va a Prato.

Il confine della zona del comune di Sesto Fiorentino risale dalla via che va a Prato lungo il confine comunale fra Sesto e Calenzano fino a ritrovare via della Catese.

(2512)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1965.

Costituzione del Comitato di sorveglianza sulla gestione di liquidazione coatta amministrativa del Consorzio agrario provinciale di Matera.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduto il decreto ministeriale addì 14 marzo 1962, col quale il Consorzio agrario provinciale di Matera, società cooperativa a responsabilità limitata, è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Veduto l'art. 2 del suddetto decreto col quale il commissario liquidatore è stato autorizzato a continuare l'esercizio dell'impresa (esercizio provvisorio), ai sensi dell'art. 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il combinato disposto degli articoli 35 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, 2542 del Codice civile e 198 del regio decreto 16 marzo 1942, numero 267;

Atteso che con l'autorizzazione all'esercizio provvisorio il Consorzio continua a svolgere, nell'interesse degli agricoltori della Provincia, tutte le attività previste dallo statuto, per cui si manifesta l''opportunità di provvedere alla nomina del Comitato di sorveglianza;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito il Comitato di sorveglianza sulla gestione di liquidazione coatta amministrativa del Consorzio agrario provinciale di Matera, ai sensi dell'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con effetti dalla data del presente decreto, e ne sono nominati componenti i signori:

Sebastiani dott. Michele, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Valastro dott. Salvatore, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,

Giuliani dott. Alfonso, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Il Comitato, di cui è nominato presidente il dottor Michele Sebastiani, resterà in carica sino al termine della liquidazione e, oltre agli adempimenti eventuali di competenza, redigerà ogni sei mesi, ai sensi dello art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, un rapporto sull'andamento della gestione da allegare alla relazione semestrale che il commissario liquidatore è tenuto a rimettere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà pubblicato, per esteso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e comunicato, a cura del commissario liquidatore, al Registro delle imprese di Matera.

Roma, addì 29 marzo 1965

Il Ministro: Ferrari Aggradi

(2414)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1965.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1359, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo per le fiere di Bologna e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 23 agosto 1963, riguardante la nomina del Consiglio generale per gli esercizi finanziari 1963, 1964 e 1965;

Vista la deliberazione 27 febbraio c. a., n. 41322, con la quale il Ministero del commercio con l'estero ha designato, quale proprio rappresentante in seno al predetto Consiglio generale, il dott. Tullio D'Osualdo, in sostituzione del dott. Benedetto Vitelli, collocato a riposo;

Decreta:

Il dott. Tullio D'Osualdo è nominato membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero, in sostituzione del dott. Benedetto Vitelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° aprile 1965

Il Ministro: Lami Starnuti

(2543)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del vecchio nucleo abitato del comune di Camerata Cornello (Bergamo).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, art. 1, n. 3;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Bergamo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 29 novembre 1963, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il vecchio nucleo abitato del comune di Camerata Cornello (Bergamo);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Camerata Cornello;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che, indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia, il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, per il suo impianto medioevale, le belle costruzioni di rustico rinascimento ornate dal tipico loggiato ad arcate e soprattutto per l'antica via porticata che con la potente struttura in pietrame a vista, il basso soffitto a travi di legno, la pavimentazione in sasso, si snoda sotto le case in bui androni e si apre su piccoli cortili in scorci suggestivi, costituisce un complesso di cose avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona del vecchio nucleo abitato sita nel territorio del comune di Camerata Cornello ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

Fiume Brembo, confine con il comune di San Giovanni Bianco, i mappali 914, 920, 1149, 2308, 2971, 1158, 2972, 929, 932, 1192, 1836 e il torrente della Valle dei Tassi.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Camerata Cornello provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 2 aprile 1965

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Bergamo

Verbale n. 1 - Adunanza del 29 novembre 1963

L'anno 1963, addì 29 del mese di novembre, in una sala dell'Amministrazione provinciale di Bergamo, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, convocata dalla Soprintendenza ai monumenti della Lombardia con nota 19 novembre 1963, per esaminare il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) CAMERATA CORNELLO: Tutela paesistica del vecchio nucleo abitato.

(*Omissis*).

L'esame fotografico del caseggiato di Camerata, sottoposto dall'architetto Degani alla Commissione, trova tutti i commissari concordi nel ritenere la zona molto interessante, soprattutto sotto l'aspetto storico, costituendo questo paese della media valle Brembana un esempio tipico di abitazione medioevale bergamasca, oltre per aver dato i natali alla famiglia « Tasso ». Sottolineata l'ottima conservazione muraria degli edifici, viene espresso l'auspicio che questa zona venga valorizzata, come le si conviene, da qualche Ente. L'architetto Degani sottolinea pertanto che è assolutamente urgente intervenire a favore di questo nucleo abitato onde conservarne la sua integrità, minacciata da vicino com'è dall'edilizia moderna che ormai, anche nelle zone di villeggiatura, sta assumendo proporzioni addirittura incontenibili.

LA COMMISSIONE

Rilevata l'importanza del vecchio nucleo abitato di Camerata Cornello, per il suo impianto medioevale, le belle costruzioni di rustico rinascimento, ornate dal tipico motivo del loggiato ad arcate, e soprattutto per l'antica via porticata che con la potente struttura in pietrame a vista, il basso soffitto a travi in legno, la pavimentazione in sasso, si snoda sotto le case in bui androni e si apre su piccoli cortili in scorci suggestivi;

Ravvisata la necessità di salvaguardare un ambiente ancora tanto tipico e tradizionale da una indiscriminata espansione edilizia, o incontrollate modifiche;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Delibera:

All'unanimità e consenziente il sindaco di Camerata Cornello, l'apposizione del vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, n. 3 sulla zona racchiusa nei seguenti confini:

fiume Brembo, confine con il comune di San Giovanni Bianco, i mappali 914, 920, 1149, 2303, 2971, 1158, 2972, 929, 932, 1192, 1836 e il torrente della Valle dei Tassi.

(*Omissis*).

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 12,35.

Del che si è redatto il presente verbale.

Fatto letto e sottoscritto.

Il presidente: dott. Luigi ANGELINI

Il segretario supplente: dott. Sergio CURTO

(2640)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1965.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Cembra (Trento).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Considerato che, come risulta dalla nota n. 6654 in data 5 gennaio 1965, dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, il comune di Cembra (Trento) non ha richiesto la concessione ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, entro il termine stabilito dalla legge stessa;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Cembra (Trento) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Cembra (Trento).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'Intendente di finanza di Trento o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 6 aprile 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(2589)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1965.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Cartignano (Cuneo).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Considerato che, come risulta dalla nota n. 6648 in data 5 gennaio 1965 dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, il comune di Cartignano (Cuneo) non ha richiesto la concessione ai sensi dell'art. 4 n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, entro il termine stabilito dalla legge stessa;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Cartignano (Cuneo) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Cartignano (Cuneo).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Cuneo con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Cuneo o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 6 aprile 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(2590)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1965.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica dell'Azienda municipalizzata del comune di Castelleone (Cremona).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Considerato che, come risulta dalla nota n. 6695 in data 5 gennaio 1965 dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, l'Azienda municipalizzata del comune di Castelleone (Cremona) non ha richiesto la concessione ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, entro il termine stabilito dalla legge stessa;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente alla Azienda municipalizzata del comune di Castelleone (Cremona) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa della Azienda municipalizzata del comune di Castelleone (Cremona).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Cremona con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Cremona o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 6 aprile 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(2591)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1965.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Perfugas (Sassari).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Considerato che, come risulta dalla nota n. 6668 in data 5 gennaio 1965 dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, il comune di Perfugas (Sassari) non ha richiesto la concessione ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, entro il termine stabilito dalla legge stessa;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Perfugas (Sassari) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Perfugas (Sassari).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Sassari con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Sassari o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 6 aprile 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(2596)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1965.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Commezzadura (Trento).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Considerato che, come risulta dalla nota n. 6642 in data 5 gennaio 1965 dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, il comune di Commezzadura (Trento) non ha richiesto la concessione ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, entro il termine stabilito dalla legge stessa;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Commezzadura (Trento) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Commezzadura (Trento).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Trento o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 6 aprile 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(2592)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1965.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Bionaz (Valle d'Aosta).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Considerato che, come risulta dalla nota n. 6622 in data 5 gennaio 1965 dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, il comune di Bionaz (Valle d'Aosta) non ha richiesto la concessione ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, entro il termine fissato dalla legge stessa;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Bionaz (Valle d'Aosta) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Bionaz (Valle d'Aosta).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un propria rappresentante. La nomina è comunicata a norma del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Aosta o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 6 aprile 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(2594)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1965.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Nughedu Santa Vittoria (Cagliari).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Considerato che, come risulta dalla nota n. 6637 in data 5 gennaio 1965 dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, il comune di Nughedu Santa Vittoria (Cagliari) non ha richiesto la concessione ai sensi dello art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, entro il termine stabilito dalla legge stessa;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Nughedu Santa Vittoria (Cagliari) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Nughedu Santa Vittoria (Cagliari).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Cagliari con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Cagliari o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 6 aprile 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(2595)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1965.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Canal San Bovo (Trento).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Considerato che, come risulta dalla nota n. 6628 in data 5 gennaio 1965 dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, il comune di Canal San Bovo (Trento) non ha richiesto la concessione ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, entro il termine stabilito dalla legge stessa;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Canal San Bovo (Trento) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 26;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Canal San Bovo (Trento).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Trento o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 6 aprile 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(2593)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1965.

Determinazione degli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla agevolazione fiscale prevista dalla lettera B), punto 4, della tabella B annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la tabella *B*, lettera *B*), punto 4), annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni, la quale ammette ad aliquota ridotta di imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze, nei limiti e con le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla predetta agevolazione fiscale e sono state dettate le norme per l'applicazione dell'agevolazione stessa;

Viste le istanze in data 18 giugno 1964 della Pubblica assistenza Croce Bianca Varigotti, con sede in Varigotti (Savona), in data 1° dicembre 1964 della Confraternita di misericordia di Riparbella (Pisa) ed in data 12 febbraio 1965 della Confraternita di misericordia di Bientina (Pisa), con le quali gli anzidetti Enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di essere ammessi alla menzionata agevolazione;

Decreta:

Articolo unico.

Nell'elenco allegato al decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera *B*), punto 4), della tabella *B* annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, sono aggiunti i seguenti enti:

204) Pubblica assistenza « Croce Bianca Varigotti »: Varigotti (Savona);

205) Confraternita di misericordia: Riparbella (Pisa);

206) Confraternita di misericordia: Bientina (Pisa).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 aprile 1965

Il Ministro: TREMELLONI

(2709)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Economia politica » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Pavia

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pavia, è vacante la cattedra di « Economia politica » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2710)

Vacanza della cattedra di « Clinica otorinolaringoiatrica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova, è vacante la cattedra di « Clinica otorinolaringoiatrica » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento stesso dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2711)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti di diploma originale di laurea

Il dott. Guido Boscagli, nato a Siena il 18 ottobre 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Siena il 15 aprile 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Siena.

(2490)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1965 (registro n. 19 Pubblica istruzione, foglio n. 313), è stato accolto il ricorso straordinario prodotto l'11 luglio 1962 dal prof. Pasquale Iadeluca, avverso il provvedimento n. 502 del 25 gennaio 1962, col quale veniva respinto il suo gravame gerarchico contro la nomina a supplente di lingua francese conferita dal preside della Scuola media di Galluccio, per l'anno scolastico 1961-62, alla signorina Emilia Pacifico.

(2423)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1965, il comune di Supersano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 1553 della *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 5 aprile 1965.

(2567)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione al Consorzio di bonifica della Conca di Sora, con sede in Sora (Frosinone), ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1965, registro n. 4, foglio n. 136, il Consorzio di bonifica della Conca di Sora, con sede in Sora, è stato autorizzato ad acquistare dal comune di Sora un appezzamento di terreno della estensione di mq. 4000 circa, da utilizzare per la costruzione di un casello di bonifica con annesso campo sperimentale al prezzo di L. 4.000.000 (quarantamilioni).

(2565)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Corato

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1965, n. 30882 6708, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Falco Antonio, nato in Corato il 25 ottobre 1915, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Corato, estese mq. 665 riportate in catasto alle particelle numeri 305 parte, 306 parte e 91/*h* del foglio di mappa n. 71 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 126 e 127.

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1965, n. 27567/6347, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per l'alienazione a Mastromauro Paolo, nato in Corato il 14 aprile 1923, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Corato, estese mq. 1540, riportate in catasto alle particelle numeri 18 parte, 21/*b a* del foglio di mappa n. 76 ed alla particella n. 118/*c* del foglio di mappa n. 88 del comune di Corato, e nella planimetria tratturale con i numeri 360/*bis*, 361/*bis* e 449.

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1965, n. 27566/6348, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per l'alienazione a La Monica Francesca, nata in Corato il 13 febbraio 1879, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Corato, estese mq. 1.090, riportate in catasto alla particella n. 117/*e* del foglio di mappa n. 77 ed alla particella n 183/*g* del foglio di mappa n. 78 del comune di Corato, e nella planimetria tratturale con i numeri 253 e 344.

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1965, n. 32949/7434, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per l'alienazione a Carlucci Angelo-Gildo, nato in Ruvo di Puglia il 29 gennaio 1928, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Corato, estesa mq. 720, riportata in catasto alla particella n. 39/*b* del foglio di mappa n. 79 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con il n. 377.

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1965, n. 27568/6346, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927. n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per l'alienazione a Petrone Michele, nato in Corato l'11 aprile 1920, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Corato, estese mq. 548, riportate in catasto alle particelle numeri 69 parte, 89/*c* e 91/*d*, del foglio di mappa n. 71 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 35, 36 e 119.

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1965, n. 32917/7449, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per l'alienazione a Capano Umberto, nato in Corato il 15 luglio 1890, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Corato, estesa mq. 857, riportata in catasto alle particelle numeri 117/*l* e 183/*b* dei fogli di mappa numeri 77 e 78 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con il n. 339.

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1965, n. 32918 7448, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per l'alienazione a Rubino Rebecca, nata a Minervino Murge il 14 agosto 1926, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Corato, estese mq. 82, riportate in catasto alle particelle numeri 69 parte e 89/*a v* del foglio di mappa n. 71 del comune di Corato, e nella planimetria tratturale con i numeri 35/*bis* e 36/*bis*.

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1965, n. 32916 7450, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per l'alienazione a Liso Rosa, nata in Bitonto il 17 dicembre 1906, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Corato, estesa mq. 735, riportata in catasto alla particella n. 116/*c* del foglio di mappa n. 77 del comune di Corato, e nella planimetria tratturale con il n. 152.

(2524)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 4.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 64 mod. 241 D.P. — Data 7 dicembre 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione: Sardo Carolina fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 63.300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 303 mod. 241 D.P. — Data 9 novembre 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Milano — Intestazione: Gnecchi Luisa di Giovanni ved. Cesaris, Milano — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 13.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11 mod. 241 D.P. — Data: 13 settembre 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Pistoia — Intestazione: Pierucci Mario, nato a Pistoia il 2 gennaio 1887 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 7400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1075 mod. 241 D.P. — Data: 2 gennaio 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Napoli — Intestazione: Parisi Francesco, nato a Napoli il 25 giugno 1903 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 5 — Capitale L. 47.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 27 mod. 241 D.P. — Data 7 settembre 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Avellino: Intestazione: Lepore Francesca fu Isidoro, nata a Torrioni il 22 settembre 1905 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 17.300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7 mod. 241 D.P. — Data 10 luglio 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Brescia — Intestazione: Olivari Bruno, nato a Gromo il 12 settembre 1932 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 6600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 443 mod. 241 D.P. — Data: 14 novembre 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Napoli — Intestazione: Violante Michele, nato a Trentola il 7 febbraio 1938 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 15.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 9 aprile 1965

Il direttore generale reggente: GRECO

(2649)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 73

Corso dei cambi del 16 aprile 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,75	624,75	624,81	624,85	624,74	624,75	624,85	624,75	624,75	624,75
$ Can.	579,16	579,60	579,50	579,40	577,50	579,50	579,25	579,25	579,50	579,50
Fr. Sv.	143,91	143,82	143,82	143,80	143,80	143,85	143,62	143,90	143,85	143,85
Kr. D.	90,38	90,40	90,40	90,47	90,20	90,42	90,48	90,40	90,36	90,40
Kr. N.	87,36	87,34	87,37	87,41	87,30	87,38	87,42	87,35	87,35	87,38
Kr. Sv.	121,43	121,37	121,30	121,455	121,35	121,39	121,45	121,40	121,48	121,40
Fol.	173,63	173,65	173,64	173,72	173,65	173,67	173,72	173,65	173,67	173,65
Fr. B.	12,58	12,59	12,5905	12,59	12,585	12,59	12,595	12,60	12,59	12,59
Franco francese	127,50	127,50	127,50	127,51	127,40	127,50	127,50	127,50	127,50	127,50
Lst.	1746,46	1747,85	1747,60	1747,50	1746,50	1746,50	1746,50	1746,50	1746,90	1746,75
Dm. occ.	157,14	157,18	157,10	157,165	157,10	157,13	157,25	157,15	157,16	157,15
Scell. Austr.	24,18	24,19	24,19	24,19	24,15	24,18	24,18	24,18	24,18	24,19
Escudo Port.	21,77	21,77	21,75	21,78	21,80	21,78	21,775	21,75	21,78	21,78

Media dei titoli del 16 aprile 1965

Rendita 5 % 1935	102,25
Redimibile 3,50 % 1934	98,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,175
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,80
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,75
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,925
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,95
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,15

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 aprile 1965

1 Dollaro USA	624,85
1 Dollaro canadese	579,325
1 Franco svizzero	143,71
1 Corona danese	90,475
1 Corona norvegese	87,415
1 Corona svedese	121,452
1 Fiorino olandese	173,72
1 Franco belga	12,592
1 Franco francese	127,505
1 Lira sterlina	1747 —
1 Marco germanico	157,207
1 Scellino austriaco	24,185
1 Escudo Port.	21,777

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di greto già facente parte di alveo del torrente Rova, in comune di Agordo (Belluno).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze 31 marzo 1965, n. 182/1, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di greto già facente parte di alveo, in sinistra, del torrente Rova, segnato nel catasto del comune di Agordo (Belluno), al foglio n. 33, mappale 1 (mq. 1930); 5 (mq. 630); 445 (mq. 215); 362 (mq. 556); 8 (mq. 595); 450 (mq. 393); 446 (mq. 680); 451 (mq. 451); 14 (mq. 2980); 363 (mq. 2000); 15 (mq. 440); 16 (mq. 1190); di complessivi mq. 12.060 ed indicato nella planimetria rilasciata il 29 ottobre 1962, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Belluno, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2562)

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari di Avellino

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3683 in data 31 marzo 1965, è stata proporaga, fino al 30 giugno 1965, la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Avellino, affidata al dott. ing. Salvatore Bartolotta.

(2563)

Approvazione del piano di zona del comune di Vercelli

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1965, n. 760/805 è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Vercelli.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune. Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(2567)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Errata-corrige

Nel decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 dicembre 1964, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1965, concernente la nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di produzione e lavoro « Ufficio tecnico del lavoro », con sede in Poggibonsi (Siena), ove è detto « ing. Sargiolo Alfredo », leggasi « ing. Saggioro Alfredo ».

(2529)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Graduatoria generale del concorso a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1963, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 258, con cui viene bandito un corso per titoli e per esami a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato;

Visti i processi verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione esaminatrice di detto concorso, nominata con il proprio decreto in data 20 febbraio 1964;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni, nonchè il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444;

Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati al concorso per titoli e per esami a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato, indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 settembre 1963:

COGNOME E NOME	TOTALE DEI PUNTI CONSEGUITI			Titoli	Totale generale
	Scritti	Orali	Lingue straniere		
1. Caianiello Vincenzo	219	43	—	31	293
2. Felici Danilo	213	46	—	32	291
3. Cuonzo Lorenzo	210	40	—	33	283
4. Schinaia Mario E.	208	40	—	29	277
5. Scarcella Sebastiano	200	46	—	28	274
6. Imperatrice Giovanni	200	40	—	30	270

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso stesso, nel seguente ordine, i candidati:

1) Caianiello dott. Vincenzo;
2) Felici dott. Danilo;
3) Cuonzo dott. Lorenzo;
4) Schinaia dott. Mario E.;
5) Scarcella dott. Sebastiano.

Art. 3.

E' dichiarato idoneo il candidato Imperatrice dott. Giovanni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino ufficiale del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 8 marzo 1965

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1965
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 240

(2648)

MINISTERO DELLA SANITA

Concorso per esami a otto posti di medico provinciale di 2ª classe riservato agli assistenti universitari ordinari, ad integrazione del concorso per esami a sessanta posti di medico provinciale di 2ª classe in prova.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente l'applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;

Considerato che, in base alle disponibilità di organico, alla data del 30 novembre 1964, nella qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali, può essere bandito un concorso per esami a otto posti di medico provinciale di 2ª classe, riservato agli assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a otto posti di medico provinciale di 2ª classe, nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità, riservato agli assistenti universitari ordinari, di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 349.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso occorre che gli aspiranti:

a) siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia e dell'abilitazione all'esercizio professionale;

b) siano stati nominati assistenti universitari ordinari in igiene in seguito a concorso;

c) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti di ruolo;

d) abbiano l'idoneità fisica all'impiego.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta, con decreto motivato, dal Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità al modello allegato, debbono pervenire al Ministero della sanità Direzione generale degli affari amministrativi e del personale Divisione IV, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a calendario apposto dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopraindicato anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine suddetto.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione dal concorso:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia indicando l'Università che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, indicando l'Università che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

e) di essere assistente universitario ordinario in igiene da oltre cinque anni, per effetto di nomina in seguito a concorso, indicando gli estremi del provvedimento;

f) le lingue estere prescelte, tra quelle indicate nel programma di esame per la prova obbligatoria e per le eventuali prove facoltative;

g) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati, i quali hanno l'obbligo di comunicare al Ministero, tempestivamente, le eventuali variazioni del recapito stesso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario, in caso di dispersioni di comunicazioni, dipendenti da inesatta oppure mancata o tardiva comunicazione delle variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, ovvero in caso di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma dei candidati, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tale autenticazione può essere sostituita dal visto del rettore dell'Università presso la quale l'aspirante presta servizio.

Potrà essere concesso un ulteriore breve termine perentorio per la regolarizzazione formale della domanda nonchè dei documenti non regolari.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, composta ai sensi delle disposizioni in vigore, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove di esame

Il concorso comprende due prove pratiche ed un colloquio, secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686.

Tanto le prove pratiche quanto il colloquio avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede di svolgimento delle prove pratiche e del colloquio nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Per le prove pratiche e per il colloquio la Commissione assegnerà un unico voto. L'esame non si intenderà superato se detto voto non raggiungerà almeno i sette decimi.

Al voto predetto sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto per ciascuna prova facoltativa, nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato almeno sette decimi.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale Divisione IV, nel termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prevista dalle vigenti disposizioni.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire all'Ufficio di cui sopra, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

1) copia integrale dello stato matricolare, su carta bollata, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione;

2) certificato del rettore, su carta bollata, attestante che il candidato ha prestato almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quale assistente universitario ordinario in igiene;

3) titolo di studio, diploma di laurea in medicina e chirurgia e diploma di abilitazione all'esercizio professionale, in originale o copia autenticata dal notaio;

4) certificato medico, su carta bollata, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione.

I documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) debbono essere di data non anteriore a tre mesi dal ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati per prendere parte a concorsi banditi dalla Amministrazione della sanità ovvero da altre Amministrazioni.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

La graduatoria dei candidati che avranno superato lo esame, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Essa sarà, successivamente, pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'art. 1, della legge 27 febbraio 1958, numero 130, nonchè degli articoli 53, 54 e 55 della legge 12 marzo 1958, n. 265 e dell'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di medici provinciali di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità, con decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, citato nelle premesse.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico iniziale della carriera, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione loro assegnata.

A coloro i quali siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1964

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1965
Registro n. 3, *foglio n.* 197

PROGRAMMA DI ESAME

Prove pratiche.

1) clinica medica, esame di un infermo e riconoscimento della malattia;

2) prove di laboratorio:

a) prelevamento di campioni ed esame microscopico e batteriologico di acqua potabile;

b) prelevamento di sangue e di materiali patologici vari ed esecuzione delle prove microscopiche, batteriologiche dirette ad accertare la diagnosi delle principali malattie;

c) riconoscimento dei più importanti parassiti animali;

d) saggi chimici, ricerche microscopiche e giudizio igienico intorno alla genuinità e conservazione delle principali sostanze alimentari (carne, latte e derivati, farine, mais, olii, vini, alcool) e alla salubrità delle acque potabili e della aria atmosferica;

e) prova fisica applicata all'igiene (idrometria, barometria, fotometria).

Colloquio:

a) igiene generale e speciale;

b) epidemiologia, etiopatogenesi, sintomatologia, profilassi delle malattie infettive;

c) statistica demografica e sanitaria;

d) nozioni generali sull'ordinamento amministrativo e sanitario dello Stato;

e) lingua estera obbligatoria ed eventuale facoltativa: conversazione, lettura e traduzione a vista in italiano di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco, spagnolo a scelta del candidato.

Il Ministro: MARIOTTI

Schema della domanda

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e personale - Divisione IV. — ROMA

Il sottoscritto . . nato a . (prov. di . .) il . . residente a . . (prov. di .) in via chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a otto posti di medico provinciale di 2ª classe, riservato agli assistenti di ruolo di Università o di Istituti di istruzione universitaria.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

a) di aver conseguito la laurea in medicina e chirurgia in data . . presso l'Università di

b) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale conseguito in data presso l'Università di .,

c) di essere assistente universitario in igiene da oltre cinque anni, per effetto di nomina in seguito a concorso, ai sensi del provvedimento in data .,

d) di scegliere per la prova obbligatoria di lingua straniera la lingua . . e per quella facoltativa la lingua (o le lingue) . .,

e) di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione.

. . . . li . . . . .

(firma) . . . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate le comunicazioni . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero della sanità non assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

(1368)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Siena

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 30 giugno 1964, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Siena;

Visto il decreto ministeriale in data 25 marzo 1965, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Siena, nell'ordine appresso indicato:

1. Ferraro dott. Domenico . . . punti 88,81 su 132
2. Di Pilla dott. Giovannangelo . . . » 84,05 »
3. Aiello dott. Salvatore . . . . . » 76,29 »
4. Caporusso dott. Domenico . . . . » 74,21 »
5. Cantanna dott. Pietro . . . . . » 73,79 »
6. Silvano dott. Guido . . . . . » 73,60 »
7. Graziani dott. Marcello . . . . » 72,02 »
8. Pelosi dott. Luigi . . . . . . » 69,68 »
9. Mennini dott. Aldo . . . . . » 68,68 »
10. Conte dott. Egidio . . . . . » 68,02 »
11. Amadasi dott. Enzo . . . . . » 65,53 »
12. Camassa Gino . . . . » 62,02 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 aprile 1965

p. *Il Ministro*: AMADEI

(2530)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario, direttore dell'Ufficio di igiene e sanità del comune di Roma.

IL MEDICO PROVINCIALE

Considerato che con decreto n. 2794 in data 20 marzo 1964, è stato bandito il pubblico concorso al posto di ufficiale sanitari, direttore dell'Ufficio di igiene e sanità di Roma;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 7115 del 25 giugno 1964, successivamente modificata con decreto n. 11467 in data 13 ottobre 1964, nonchè la graduatoria dei concorrenti formulata dalla Commissione stessa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso indicato nelle premesse, così come è stata formulata dalla Commissione giudicatrice:

1. Martelli prof. Tommaso . . . punti 188,10 su 240
2. Figura prof. Vincenzo . . . » 167,29 »

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Roma, addì 31 marzo 1965

Il medico provinciale: DEL VECCHIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3615 in data odierna con il quale si approva la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso al posto di ufficiale sanitario, direttore dell'Ufficio di igiene e sanità del comune di Roma, bandito con decreto n. 2794 del 20 marzo 1964;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il prof. dott. Tommaso Martelli è nominato ufficiale sanitario, direttore dell'ufficio di igiene e sanità del comune di Roma.

Egli dovrà assumere servizio entro quindici giorni dalla data di notifica del presente decreto, nel caso non assuma servizio entro il termine predetto sarà dichiarato rinunciatario.

Il prof. Tommaso Martelli dovrà attenersi agli obblighi inerenti al posto che verranno o siano stati stabiliti dal regolamento di cui all'art. 33 del testo unico delle leggi sanitarie, nonchè del regolamento comunale.

Il sindaco del comune di Róma è incaricato della notificazione ed esecuzione del presente decreto che verrà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Roma, addì 31 marzo 1965

Il medico provinciale: DEL VECCHIO

(2471)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3606/M in data 21 aprile 1964, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di medico condotto vacanti in provincia di Milano al 30 novembre 1963;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla Prefettura di Milano, dall'Ordine dei medici di Milano e dalle Amministrazioni comunali interessate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 14 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in epigrafe, è così costituita:

Presidente:

Pierro dott. Vittorio, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Realmuto dott. Edoardo, ispettore generale medico in servizio presso il Ministero della sanità;

Grigolato prof. Vincenzo, primario medico presso l'Ospedale maggiore di Milano;

Rossi prof. Benedetto, primario chirurgo presso l'Ospedale di Circolo di Desio;

Ricciardi dott. Marcello, vice prefetto ispettore in servizio presso la Prefettura di Milano;

Ansalone dott. Franco, medico condotto titolare del comune di Gaggiano.

Segretario:

Antonucci dott. Giovanni, consigliere di 3ª classe del Ministero dell'interno, in servizio presso la Prefettura di Milano.

Le prove d'esame avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* in località da destinarsi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio ed a quello dei Comuni interessati.

Milano, addì 6 aprile 1965

Il medico provinciale: VEZZOSO

(2384)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COSENZA

Variante della graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Cosenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1100/10 in data 23 gennaio 1965, con cui si è provveduto alla nomina dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Cosenza alla data del 30 novembre 1963;

Considerato che il dott. Romeo Francesco Saverio, nominato vincitore della condotta medica di Aieta non ha accettato la sede assegnatagli;

Ritenuto che deve procedersi all'assegnazione della sede stessa al candidato che segue nella graduatoria, tenendo conto delle preferenze espresse sulle domande di ammissione al concorso e delle rinuncie espresse;

Visti gli articoli 26 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Rizzo Carmine è dichiarato vincitore della condotta medica di Aieta, in sostituzione del dott. Romeo Francesco Saverio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cosenza e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Cosenza e del comune di Aieta.

Cosenza, addì 3 aprile 1965

Il Medico provinciale

(2438)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sassari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 240/15.17/MP, del 19 gennaio 1965, con il quale venivano assegnate le sedi alle vincitrici dei posti di condotte ostetriche, vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1962;

Considerato che a seguito delle rinuncie delle aventi diritto si sono rese vacanti le condotte ostetriche di Oschiri e Thiesi;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere all'assegnazione di dette condotte, alle concorrenti che vi hanno diritto, secondo l'indicazione preferenziale apposta nelle rispettive domande di ammissione al concorso;

Vista la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 239/15.17/MP, del 19 gennaio 1965;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Alle ostetriche sottoelencate sono assegnate le condotte a fianco di ciascuna indicate:

1) Matteoli Oriana: Oschiri;
2) Scarpa Vittoria: Thiesi.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini previsti dalla legge.

Sassari, addì 9 aprile 1965

Il medico provinciale: FADDA

(2662)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.